

VERBALE ASSEMBLEA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

28 MAR 2022

Il 24/05/2022, alle ore 21.00, tramite la piattaforma Zoom, si è riunita online l'Assemblea straordinaria dell'associazione Amministratori per l'Ambiente APS, per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

La Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario verbalizzante Matteo Pecchi.

La Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:

Monica Tocchi	Presidente
Alessandro Baldi	Vicepresidente
Mirko Frasconi	Tesoriere
Cinzia Pandolfi	Socio Assemblea
Andrea Capellini	Socio Assemblea
Niccolò Innocenti	Socio Assemblea
Marco Salogni	Socio Assemblea
Marco Donati	Socio Assemblea
Silvio Geraldo Cascardo	Socio Assemblea
Moreno Botti	Socio Assemblea
Marcello Malloru	Socio Assemblea
Moreno Botti	Socio Assemblea
Matteo Pecchi	Socio Assemblea
Matteo Mirto	Socio Assemblea

La Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

La Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno inerente la modifica dello Statuto, resa necessaria ai fini dell'iscrizione al RUNTS. Oltre alle modifiche richieste si è deciso, nell'occasione, di inserire all'interno delle modifiche anche quella relativa alla sede legale, con la sola indi-

cazione del Comune. La Presidente prosegue la trattazione del punto illustrando le modifiche apportate, in particolare:

- All'art. 1 viene modificata la sede legale, con l'indicazione del solo Comune;
- All'art. 8 vengono introdotte le modalità di consultazione dei libri sociali;
- All'art. 14 vengono introdotte le competenze inderogabili dell'assemblea (approvazione bilancio ed eventuale regolamento dei lavori assembleari);
- All'art. 16 vengono introdotte le competenze inderogabili dell'assemblea (nomina e revoca incaricato alla revisione legale);
- All'art. 17 viene tolto il voto determinante del presidente;
- All'art. 27 vengono introdotte nuovamente le modalità di presa visione dei libri sociali;

- Al
l'art. 29 viene introdotto il riferimento all'art 8 relativo al CTS (utilizzo del patrimonio sociale e divieto di distribuzione)

Oltre alle sopracitate modifiche, la Presidente comunica inoltre la necessità di approvare una presa d'atto relativa a un errore formale presente all'art. 6 dell'atto costitutivo, inerente la mancata previsione all'interno dell'organo Consiglio Direttivo dei membri Matteo Pecchi e Mirko Frascioni. A questo proposito la Presidente comunica che i due membri fanno parte a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo e invita i Soci presenti a prenderne atto.

La Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto, unitamente alla presa d'atto.

La Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, e alla presa d'atto, n.12; contrari n.0; astenuti n.0.

La Presidente dichiara dunque approvati all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione e la presa d'atto, che dispone di conservare agli atti rispettivamente come "Allegato A" e come "Allegato B" della presente deliberazione.

Si dà mandato alla Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato "Statuto" e l'allegato "Presa d'atto" chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Matteo Pecci

Il Presidente Monica Scelchi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 26 MAG 2022
N. 1454 Vol. 15 Serie 3
Parpetti Euro ESATE

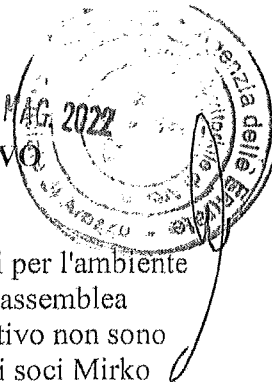
Per il Direttore

Stefano Franceschetti



PRESA D'ATTO DI ERRORE FORMALE ATTO COSTITUTIVO

26 MAG 2022



Con la presente, i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione amministratori per l'ambiente con sede in Castiglion Fibocchi (AR), c.f. 92094890511, così come deliberato nell'assemblea convocata per la modifica dello statuto, prendono atto che all'art. 6 dell'atto costitutivo non sono stati riportati, per mero errore formale, come facenti parte del Consiglio Direttivo, i soci Mirko Frasconi e Matteo Pecchi.

I due soci di cui sopra pertanto fanno parte a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo insieme agli altri nominativi presenti all'art.6 dell'atto costitutivo.

Castiglion Fibocchi, 24/05/2022

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Monica Tocchi

Alessandro Baldi

Niccolò Innocenti

Cinzia Pandolfi

Andrea Capellini

Matteo Mirto

Mirko Frasconi

Matteo Pecchi

[Handwritten signatures of the board members: Monica Tocchi, Alessandro Baldi, Niccolò Innocenti, Cinzia Pandolfi, Andrea Capellini, Matteo Mirto, Mirko Frasconi, and Matteo Pecchi.]

STATUTO

A.P.A.

Associazione Amministratori per l'Ambiente APS

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, nel rispetto del D.Lgs 117/2017, l'Associazione degli amministratori per l'ambiente, il cui acronimo è A.P.A., con sede in Castiglion Fibocchi (AR).

L'acronimo APS sarà inserito in via automatica e sarà speso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione (al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) o, quando sarà operativo, al RUNTS.

La A.P.A. è un'associazione privata non riconosciuta ed è costituita con rispetto delle norme dettate dal codice civile negli artt. 14-42, ed in particolare secondo le norme di cui all'art.36 c.c.

L'Associazione A.P.A. è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3/07/2017 n°117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2 - Sede sociale

Oltre la sede principale sarà possibile, a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, istituire sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria e ne verrà dato conto agli Uffici competenti.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dalla maggioranza assoluta dei Soci presenti all'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione come meglio specificato al seguente art. 30 del presente statuto.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4 - Scopo

A.P.A. è un'associazione fondata da amministratori di enti pubblici che intende riunire tutti i soggetti legati da una comune attenzione per le tematiche rivolte alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente, che hanno deciso di mettere insieme le rispettive esperienze per promuovere azioni coordinate nei rispettivi territori e condividere buone pratiche, in una logica di rete e di dialogo tra le istituzioni e i diversi attori locali. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3/07/2017 n°117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3/08/2018 n°105 quali:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28/3/2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'associazione si prefigge in particolare di:

- costruire la rete della sostenibilità ed un patrimonio di buone pratiche locali;
- promuovere una partecipazione consapevole e l'attenzione verso comunità sostenibili;
- mettere in atto progetti volti alla rigenerazione ecologica delle aree verdi;
- elaborare proposte progettuali e normative;
- monitorare i principali strumenti e programmi di finanziamento europei che supportano progetti per l'ambiente;

Articolo 5 - Azioni

L'attività di A.P.A. è caratterizzata dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

Le attività di cui al comma, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i propri associati e terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni da lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati ma nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. I volontari prestano la loro attività in maniera non retribuita e possono essere rimborsate loro solo le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti di cui all'art.17 co.4 D.Lgs. 117/17. Tutti i volontari devono essere assicurati contro malattie e infortuni connessi all'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi, in base alla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare diverse attività da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità indicate dal Consiglio direttivo dell'associazione stessa, quali, ad esempio, attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. Le eventuali raccolte fondi effettuate saranno oggetto di rendiconto separato che sarà depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso l'ufficio competente del RUNTS (non appena il Registro sarà operativo e l'Associazione vi sarà iscritta). Tali attività secondarie potranno comunque essere individuate successivamente dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6 - Categorie

Possono essere Soci tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono a realizzarne gli scopi espressi nel presente statuto.

L'Associazione si compone di:

Soci Ordinari: persone fisiche e/o giuridiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea.

Soci Fondatori: Tutti i Soci Ordinari che abbiano aderito alla Associazione entro un mese dalla sua data di costituzione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Domanda d'ammissione

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fatti salvi i requisiti previsti da questo statuto in ordine alla categoria di socio prevista all'Art. 8.

L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Tale domanda corredata di copia di documento d'identità e distinta di versamento della quota associativa dovrà essere inviata alla seguente mail del Presidente *amministratoreperambiente@gmail.com*.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e politica.

In caso di domande di ammissione presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche (ovvero altri ETS), esse dovranno essere presentate dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Ai fini politici, per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività politica.

La validità della qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello al collegio dei Probiviri. La delibera di accoglimento, al contrario, viene comunicato all'interessato e annotata nel Libro degli associati.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi né la perdita della qualità di Socio darà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 8 - Diritti dei soci

Tutti i Soci hanno diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'associazione e alla vita associativa in generale;
- a partecipare alle assemblee;
- ad approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- ad approvare i bilanci;
- ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- a prendere visione dei libri sociali;
- a frequentare la sede dell'associazione

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi. Hanno diritto di voto, attivo e passivo, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con i versamenti delle quote associative.

Al fine di esercitare il diritto di prendere visione dei libri sociali, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Doveri dei soci

Ogni Socio ha il dovere di:

- Accettare i principi e le finalità del presente statuto, osservare il regolamento ed ogni altra norma emanata dal Consiglio direttivo;
- Osservare le regole stabilite dagli enti e le associazioni ai quali l'associazione delibererà di aderire;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- corrispondere annualmente le quote associative stabilite dal Consiglio e ratificate dall'Assemblea, pena l'esclusione dall'Associazione, come disposto dall'Articolo 8;
- risolvere ogni questione e controversia esclusivamente secondo le modalità previste dal presente statuto;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 10 - Recesso-Radiazione dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria.

b) morosità protrattasi per oltre 3 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa senza giustificato motivo;

c) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

d) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'attività sociale o quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

e) Recesso

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato via mail al Socio e ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Il provvedimento definitivo verrà comunicato via mail al Socio radiato che potrà adire entro 15 giorni il collegio dei probiviri che si pronuncerà definitivamente.

L'Associato radiato non può essere più riammesso.

TITOLO IV - GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea generale dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Vicepresidente
5. Il Segretario
6. Il collegio dei Probiviri
7. Il Tesoriere
8. CTS
9. Organo di controllo e revisione

Articolo 12 - Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene di norma da parte del Presidente e potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal presente statuto, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede legale dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da persona che ha ricevuto procura speciale dal Presidente.

Nell'Assemblea con funzione elettiva deve essere nominato un segretario con due scrutatori. In ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea può svolgersi a mezzo video conferenza, purché sia sempre consentita l'identificazione dei soci in tal modo partecipanti.

Articolo 13 - Diritti di partecipazione all'assemblea generale

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Articolo 14 - Compiti dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell'effettuazione, mediante contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Presidente, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo ed in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di tesoriere.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione del bilancio, all'approvazione dei regolamenti sociali e all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari, ha potere di proporre progetti o quant'altro utile agli interessi e finalità dell'Associazione stessa. L'Assemblea ordinaria ha altresì il potere di nominare gli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 15 - Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita solo quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La maggioranza è prevista nella prima come nelle successive convocazioni.

L'Assemblea può anche costituirsi e riunirsi con modalità telematica, mediante programmi informatici che consentano la compresenza in videoconferenza.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali e, se previsti, dell'organo di controllo e revisione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutte le questioni attribuite per legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle materie per cui è stata convocata

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che va da un minimo di 3 fino ad un massimo di 10. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, sia assente per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

È consentito lo svolgimento delle riunioni del Consiglio a mezzo video conferenza, purché sia consentita l'identificazione di ogni singolo partecipante.

Articolo 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e da lui diretto.

Articolo 19 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sul rigetto delle domande di ammissione dei soci. b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; e) delibera su i provvedimenti di esclusione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo Statuto e dare esecuzione alle decisioni dell'assemblea dei soci. g) Stipulare atti convenzioni e contratti che possano vincolare l'associazione h) deliberare l'adesione a partenariati o partecipare a bandi o concorsi.

Articolo 20 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Articolo 22 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo e gli altri libri associativi; cura la convocazione delle assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e la divulgazione dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Nel caso di costituzione di una sede distaccata, il Consiglio Direttivo dovrà votare la costituzione della medesima con votazione a maggioranza assoluta designandone anche un segretario. Nella sede distaccata presieduta dal Segretario potrà svolgersi attività sociale subordinando ogni riunione od evento alla preventiva comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Segretario di sede distaccata può partecipare al Consiglio Direttivo, su richiesta del Consiglio stesso, con sola funzione consultiva.

Articolo 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Qualsiasi Socio con una anzianità di iscrizione di almeno 4 anni consecutivi può dare disponibilità a ricoprire la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, e sia in regola con tutti gli articoli statutari.

Il Collegio dei Probiviri, in carica per quattro anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci, ovvero tra Soci e organi sociali, ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Articolo 25 - Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo con un numero minimo di 5 membri fino ad un massimo di 15 membri ed è un organo consultivo del Consiglio Direttivo, in carica per massimo 4 anni, rinnovabili.

Ha la funzione di proporre al Consiglio Direttivo linee guida, documenti programmatici e pareri, in ordine ai programmi e alle attività dell'Associazione.

Ha altresì il compito di promuovere, attraverso le idee e le attività dei propri membri, ricerche, studi, convegni e seminari, al fine di valorizzare le iniziative dell'Associazione.

Supporta il Consiglio Direttivo nella valutazione della congruità tecnico-scientifica dei contenuti che l'Associazione intende produrre nell'ambito delle proprie attività.

Ogni atto del Comitato Tecnico Scientifico deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Possono fare parte del Comitato Tecnico Scientifico tutti i soci dell'Associazione, nonché soggetti esterni all'Associazione, scelti sulla base di comprovate esperienze tecniche e professionali nei settori di interesse dell'Associazione stessa.

Articolo 26 - Organo di controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente e dal D.Lgs. 117/2017, L'assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 co.2 c.c.si applica l'art. 2399 c.c. L'organo vigila sull'osservanza della Legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con riferimento al D.L. 8/6/2001 n. 231, se applicabile.

Qualora tutti i componenti dell'organo di controllo siano revisori legali iscritti nell'apposito registro , esercitano anche la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017.

Articolo 27 - Libri sociali

In conformità alla normativa vigente (art.15 D.Lgs. 117/2017) l'Associazione istituisce i seguenti registri:

- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, nel caso in cui sia stato nominato;
- Libro dei volontari (nel caso in cui l'Associazione ricorra in modo continuato ai volontari)

I soci che intendano prendere visione di tali libri lo potranno fare secondo le modalità riportate all'art.8 del presente Statuto.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 28 - Anno sociale, rendiconto, bilancio sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo redige bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il rendiconto annuale dell'Associazione sarà depositato presso l'ufficio competente del RUNTS non appena esso sarà operativo e l'associazione vi riulterà iscritta come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017

Nei casi previsti dalla normativa vigente deve inoltre essere redatto il bilancio sociale come previsto dall'art. 14 D.Lgs. 117/2017 secondo le linee guida approvate con decreto dal Ministero del Lavoro del 4/7/2019 e successive modificazioni.

In caso di svolgimento di attività secondarie da parte dell'Associazione, l'organo amministrativo ne documenta il carattere secondario con una nota in calce al rendiconto.

Nel caso in cui i ricavi, rendite o entrate comunque denominate superino la soglia dei 100.000,00 euro annuali , verranno pubblicati e tenuti aggiornati nel proprio sito internet o pagina Facebook gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi amministrativi, ai dirigenti e associati in conformità all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Allo stesso modo verranno pubblicati, entro il 30 giugno di ogni anno, gli eventuali contributi pubblici ricevuti eccedenti la soglia dei 10.000,00 euro annuali come previsto dalla Legge 4/8/2017 n. 124 modificata dal D.L. 30/4/2019 n.34.

Articolo 29 - Fondo comune

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di

terzo settore. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso od ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLI V - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE, CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Articolo 31 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra Soci, ovvero tra Soci e organi sociali, ovvero tra Soci e terzi, saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei Proibiviri.

Articolo 32 - Disposizioni finali

L'associazione A.P.A. afferma la volontà di essere riconosciuta come associazione di promozione sociale (aps) ai sensi della normativa vigente e manda al legale rappresentante il compito di effettuare, non appena sarà possibile, l'iscrizione al RUNTS, necessaria per acquisire tale qualifica e si impegna sin d'ora a non spendere la qualifica di "associazione di promozione sociale" o "aps" fin quando tale iscrizione non sarà completata.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Castiglion Fibocchi lì, 24/05/2022

Presidente



Vicepresidente



Segretario

